




Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (*Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative*), articolo 2. Adozione del Piano demaniale marittimo (PDM).



Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), articolo 2. Adozione del Piano demaniale marittimo (PDM).

Art. 1

Finalità

1. Il presente Piano del demanio marittimo (PDM) definisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (*Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative*) e dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (*Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione*) e successive modifiche, i principi per l'esercizio delle attività aventi fini turistico-ricreativi, indica le modalità di attuazione delle funzioni amministrative ai comuni, fissa i criteri e i parametri a cui devono attenersi gli enti locali nella redazione dei piani demaniali comunali in relazione al flusso turistico locale ed extralocale ed in relazione alle caratteristiche morfologiche, ambientali e socio economiche del proprio tessuto territoriale.
2. Gli obiettivi del PDM sono:
 - a) il recupero e la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;
 - b) la possibilità di garantire agli operatori turistici l'ottimizzazione degli investimenti nelle strutture complementari dell'attività d'impresa;
 - c) il compito di favorire lo sviluppo delle aree demaniali marittime del litorale abruzzese per siti omogenei, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali e socio economici;
 - d) la salvaguardia delle zone costiere di pregio ambientale naturalistico e delle aree oggetto di insediamento di fauna e flora protetta;
 - e) l'offerta di strutture e servizi di qualità per il turismo balneare e ricettivo nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
 - f) la gestione integrata dell'area costiera;
 - g) il monitoraggio e tutela del territorio, nelle aree a rischio di erosione, attraverso la programmazione di interventi per la protezione/recupero dell'ambiente costiero mediante opere di difesa a terra (ripascimento morbido - scogliere radenti - arretramento e/o delocalizzazione delle strutture esistenti);
 - h) la tutela dell'uso delle aree demaniali con prestazioni di servizi essenziali alle fasce sociali deboli.



Art. 2

Ambiti del litorale

1. Il litorale abruzzese è suddiviso in 7 ambiti:
 - a) tratti di litorale occupati da infrastrutture (porti commerciali/pescherecci/turistici), da opere pubbliche (strade, piazze, parcheggi, marciapiedi) e da opere di difesa della costa (scogliere, pennelli);
 - b) tratti di litorale caratterizzati da scogliera (alta o bassa);
 - c) tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia;
 - d) tratti di mare antistanti le aree demaniali marittime ad uso turistico, riservati alla balneazione ed attività ludico sportive ricreative (acquagym, nuoto/pallanuoto, scuola vela/surf, giochi/attività);
 - e) tratti di mare antistanti le foci di fiumi, torrenti, fossi e scarichi di acque reflue e meteoriche;
 - f) tratti di litorale interessati da "travocchi" e "caliscendi";
 - g) terreni demaniali residuali (relitti del demanio marittimo).
2. Le spiagge sono classificate, morfologicamente (Tavola n. 4), in:
 - a) spiaggia sabbiosa;
 - b) spiaggia sabbiosa-ciottolosa;
 - c) spiaggia ciottolosa;
 - d) scogliere basse ed alte.
3. Le spiagge di cui al comma 2 sono ulteriormente classificate in aree soggette ad alto, medio e moderato rischio in base alla vulnerabilità morfologica ed alla sensibilità socio-economica, così come risulta dallo studio "Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale. Delibera CIPE 106/99" (Tavola n. 6 - Carta del livello di rischio a scala regionale).

Art. 3

Utilizzazione delle aree demaniali marittime

1. Gli ambiti del litorale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), f), g) possono essere concessi in uso per fini turistico-ricreativi mediante l'utilizzo di impianti fissi e mobili.
2. Sono impianti fissi le strutture classificate di "facile rimozione", "di difficile rimozione" e le "pertinenze demaniali" permanenti per tutto l'arco dell'anno e dell'intero periodo di durata del rapporto concessorio; sono considerati impianti fissi pure le strutture di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività ricomprese negli stabilimenti balneari, ancorché temporanee e/o stagionali e/o leggere che, indipendentemente dal periodo di utilizzo previsto nella concessione, risultino



autorizzate ed assentite da titolo concessorio pluriennale. Tali strutture, fermo restando l'utilizzo temporaneo eventualmente prescritto dal titolo, potranno permanere sull'area concessa fino alla scadenza naturale della concessione, senza obbligo di rimozione stagionale. La presente previsione si applica anche alle strutture regolarmente autorizzate e ai titoli in essere rilasciati antecedentemente all'approvazione delle presenti modifiche di piano.

3. Sono impianti mobili le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, tendaggi e gazebo, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione) e le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni, laddove specificamente previste nei PUA, permanenti limitatamente alla stagione balneare, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che deve essere mantenuto per tutto l'arco dell'anno (legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)) e le strutture autorizzate ed assentite nel titolo concessorio pluriennale, le quali potranno permanere per tutto l'arco dell'anno fino alla scadenza del rapporto concessorio.
4. Gli impianti mobili (le strutture accessorie, le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni) possono essere installati nel periodo indicato dalla Ordinanza balneare "allestimento/rimozione strutture mobili delle aree in concessione per attività balneare".
5. La classificazione delle opere "facile/difficile rimozione" è effettuata mediante perizia giurata di tecnico abilitato in relazione alle caratteristiche strutturali dell'opera, modalità e tempi di realizzazione e rimozione confermata dall'Ufficio tecnico del comune territorialmente competente in sede del procedimento istruttorio per il rilascio della relativa autorizzazione edilizia.
6. La natura dell'atto concessorio (formale/licenza) è individuata sulla base della tabella "Tipologie delle opere" allegata alla Circolare n. 120 del 24/05/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 4

Tipologie di insediamento

1. Le tipologie di insediamento sono:
 - a) stabilimenti balneari con impianti mobili;
 - b) stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili;
 - c) servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività in forma indipendente e/o ricompresa negli stabilimenti balneari;
 - d) impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
 - e) impianti termali o per cure;



- f) punti di alaggio barche;
 - g) servizio di noleggio natanti ed imbarcazioni;
 - h) uso di specchi acquei;
 - i) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio strettamente legate alla balneazione;
 - l) pontili a mare;
 - m) empori commerciali per articoli da mare nei limiti di regolamentazione delle tipologie esistenti;
 - n) strutture turistico ricettive all'aria aperta nei limiti di regolamentazione delle tipologie esistenti;
 - o) servizi di ombreggio (attrezzatura balneare), senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive-pararicettive costiere confinanti con il pubblico demanio marittimo;
 - p) travocchi e caliscendi;
 - q) circoli nautici;
 - r) riserve naturali, zone di pregio ambientale (SIC - biotopi) e/o zone di riproduzione/dimora di fauna e flora protetta segnalate dalle associazioni ambientaliste, aree protette ed enti di ricerca;
 - s) aree attrezzate per associazioni onlus per servizio esclusivo a persone diversamente abili e/o persone a basso reddito "incapienti";
 - t) aree attrezzate per cani e gatti "bao/miao beach".
2. La concessione può essere rilasciata per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili nel rispetto dei parametri di cui ai commi 24 e 25 dell'articolo 5.

Art. 5

Criteria generali per la redazione dei piani demaniali comunali

1. Il Piano demaniale marittimo di livello comunale deve prevedere la riserva di almeno il 20 per cento del fronte a mare delle spiagge da destinare a spiaggia libera, escluso le zone oggetto di divieto di balneazione permanente ed escluso le aree di Natura 2000 e le aree protette a meno che gli strumenti di pianificazione dedicati non prevedano la possibilità di utilizzo della stessa con attrezzatura balneare. Nei comuni forniti della riserva minima di spiaggia libera il fronte a mare delle concessioni esistenti è fatto salvo.
2. Nei comuni sprovvisti del 20 per cento di spiaggia libera, ove ritenuto possibile, devono essere recuperati spazi da destinare a libera fruizione dalle concessioni esistenti con fronte superiore a metri 100 limitatamente alla parte eccedente i metri 100 di fronte concesso. I comuni nelle spiagge libere di cospicua entità e comunque con fronte a mare superiore ai metri 100, compatibilmente con l'uso essenziale di libera e gratuita balneazione, possono prevedere nei PUA centri operativi per il



coordinamento degli addetti al servizio di salvataggio con l'installazione di impianti mobili a carattere stagionale. I predetti centri possono essere organizzati dalle società abilitate al servizio di salvataggio.

3. Per ogni concessione è fatto obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno; il corridoio di accesso deve essere adeguato alla eliminazione delle barriere architettoniche (l. 104/92).
4. Per sequenze di concessioni con fronte a mare inferiore ai metri 50 il corridoio di libero transito per il raggiungimento della battigia può essere garantito in forma comune ogni frazione di metri 60.
5. Per le concessioni contigue, in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie), deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 3 metri (spazio minimo per evitare l'accavallamento dell'attrezzatura balneare), a carico di entrambi per metri lineari 1,50 ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura di ombreggio.
6. Le concessioni con fronte a mare inferiore ai metri 20 sono derogate dall'osservanza del comma 5.
7. In tutte le aree del demanio marittimo concesse per le tipologie di insediamento di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), n), o), q) devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per le persone diversamente abili. Per la realizzazione di nuovi impianti o di strutture in ampliamento degli impianti esistenti deve essere assicurata l'utilizzazione di materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale e/o sistemi costruttivi in bioarchitettura. Per la lettera o) l'abbattimento delle barriere architettoniche è limitato alla predisposizione dei percorsi in adeguamento della l. 104/1992 nel periodo di utilizzazione (estivo).
8. Nelle aree asservite in concessione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o) i regolamentari servizi igienici, ivi compreso il bagno per le persone diversamente abili, devono essere assicurati nelle strutture ricettive/pararicettive limitrofe.
9. La realizzazione delle opere comprese nel comma 7 è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai commi 24 e 25 limitatamente al dimensionamento minimo richiesto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
10. Nelle aree sottoposte a specifico vincolo di "Natura 2000" e nelle aree appartenenti al sistema delle aree protette (Tavola n. 5) la materia è disciplinata in conformità alle norme e agli strumenti di pianificazione loro dedicati. L'esistente, legittimamente realizzato e/o condonato, è fatto salvo.
11. La massima estensione del fronte delle concessioni non può superare i 50 metri lineari, sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore.



12. Nei comuni sforniti della riserva minima di spiaggia libera il fronte delle concessioni esistenti è fatto salvo fino al limite di metri 100.
13. La estensione della profondità è variabile in relazione alla consistenza dell'arenile (avanzamento arretramento del mare).
14. Le variazioni della profondità dell'arenile, utilizzata ai fini economici, nei limiti del più o meno 20 per cento sono soggette a semplice adeguamento del canone concessorio, per le variazioni superiori al più o meno 20 per cento oltre all'adeguamento del canone concessorio deve essere aggiornato il titolo concessorio (principio di oculata amministrazione e risparmio della P.A.). La consistenza della concessione è determinata con almeno due misurazioni della spiaggia durante l'arco dell'anno (inverno – estate).
15. Le concessioni per stabilimento balneare sono costituite da fasce parallele al mare: fascia per servizi, fascia per talassoterapia (attrezzatura balneare) e fascia di libero transito.
16. La fascia per servizi si estende dal confine posto ad ovest del demanio marittimo per una profondità definita dai comuni in relazione alla conformazione del proprio territorio costiero.
17. La fascia per talassoterapia (attrezzatura balneare) si estende dal limite definito nel comma 16 alla zona di battigia riservata al libero transito.
18. La fascia per il libero transito si estende dal limite definito nel comma 17 fino al bagnasciuga con una profondità minima non inferiore ai metri 5; la fascia per libero transito deve rimanere al libero uso senza stazionamento fisso per fini talassoterapeutici. In deroga possono essere installate le postazioni (torrette) di salvamento.
19. La fascia per servizi è destinata esclusivamente per la installazione/mantenimento degli impianti fissi e mobili, in relazione alla densità abitativa ed alla capienza estiva del comune di riferimento (residenti più diportisti per turismo), di cui ai commi 24, 25, 26, 27 del presente articolo, ed all'articolo 12, comma 14.
20. La zona per talassoterapia è destinata esclusivamente alla installazione delle attrezzature balneari (ombrelloni e sedie) ed, in deroga, dove non è possibile utilizzare la fascia per servizi, per la installazione di aree giochi.
21. Nelle zone con ridotta profondità a causa di fenomeni erosivi e/o per conformazione naturale della costa l'attrezzatura balneare, in deroga a quanto previsto nel comma 20, può essere posizionata nella fascia servizi compatibilmente con lo stato dei luoghi.
22. Alle strutture ricettive, villaggi turistici, campeggi e grandi alberghi, ubicate nei comuni con riserva di spiaggia libera di cui al comma 1 superiore al 20 per cento, per la parte eccedente tale limite minimo può essere concesso un fronte maggiore in deroga a quanto previsto nel comma 11, per un totale di metri quadrati 16 ad unità



abitativa turistica, piazzola o camera e fino ad un massimo di metri 300 di fronte a mare.

23. Nei tratti di arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno erosivo, dove possibile, e nel rispetto di quanto previsto nel comma 1, il fronte della concessione può essere portato fino a metri lineari 100 per il solo periodo di durata del fenomeno.
24. La percentuale massima di superficie pavimentata per piazzole/piattaforme, escluso gli impianti mobili di cui all'articolo 3, comma 3, non può superare il 20 per cento dell'area in concessione, con una superficie massima di metri quadrati 250 per i comuni con densità abitativa e capienza estiva (residenti più diportisti per turismo) fino a 20.000 unità; per i comuni fino a 50.000 unità il parametro massimo di metri quadrati 250 è incrementato del 10 per cento; per i comuni fino a 100.000 unità il parametro massimo di metri quadrati 250 è incrementato del 20 per cento; per i comuni oltre 100.000 unità il parametro massimo di metri quadrati 250 è incrementato del 30 per cento. L'esistente legittimato è fatto salvo.
25. La percentuale massima di superficie copribile con volumi e tettoie, escluso gli impianti mobili di cui all'articolo 3, comma 3, n. 10 cabine spogliatoio per una superficie massima di metri quadrati 22,50, non può superare il 20 per cento dell'area in concessione, con una superficie massima di metri quadrati 250 per i comuni con densità abitativa e capienza estiva (residenti + diportisti per turismo) fino a 20.000 unità; per i comuni fino a 50.000 unità il parametro massimo di metri quadrati 250 è incrementato del 10 per cento; per i comuni fino a 100.000 unità il parametro massimo di metri quadrati 250 è incrementato del 20 per cento; per i comuni oltre 100.000 unità il parametro massimo di metri quadrati 250 è incrementato del 30 per cento. L'esistente legittimato è fatto salvo. Nelle zone urbanizzate, per quelle concessioni che svolgono attività per l'intero corso dell'anno, che abbiano almeno dieci dipendenti con una consistenza minima dell'arenile di almeno 4.000 metri quadrati è concessa una razionalizzazione di superficie copribile con volumi e tettoie pari al 25 per cento in più oltre l'esistente legittimato, con una superficie coperta massima pari a metri quadrati 500, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi costruttivi in bioarchitettura e materiali eco-compatibili a bassissimo impatto ambientale compatibili con l'ambiente circostante.
26. Nella parte sottostante la superficie copribile di cui al comma 25 e nel caso in cui la stessa sia posta ad una quota superiore rispetto al piano dell'arenile, possono essere ricavati locali/tecnici/rimesse attrezzature balneari di altezza utile massima di metri 2,20 con l'impiego di sistemi costruttivi a basso impatto ambientale.
27. Le concessioni possono essere dotate di un locale tecnico della superficie massima di metri quadrati 9, nell'ambito delle previsioni del comma 26 (parte seminterrata).
28. Centrali, motori, serbatoi, autoclavi (centrali tecnologiche) e quant'altro necessario per il funzionamento degli impianti di servizio devono essere delocalizzati nel locale



tecnico al fine di evitare superfetazioni impattanti e/o aspetti poco decorosi con l'ambiente circostante.

29. Nel titolo concessorio la consistenza degli impianti (fissi e mobili) deve essere indicata al lordo della superficie di occupazione (ingombro) al fine della corretta determinazione del relativo canone di concessione.
30. I manufatti, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati di almeno metri lineari 1,50 (estradosso del primo solaio del manufatto) rispetto alla quota livello medio mare misurata in riferimento ai capisaldi IGM95, sistema di rilevamento WGS84. I manufatti in ampliamento dei complessi balneari realizzati prima dell'efficacia della presente norma (29/07/2004) possono essere posizionati alla stessa quota degli impianti originari. L'esistente legittimato è fatto salvo.
31. Nelle spiagge classificate ad alto rischio morfologico, prima della realizzazione di nuovi manufatti, devono essere realizzate opere di difesa della costa tali da garantire la stabilizzazione del paraggio (Tavola n. 6). Nelle spiagge ad alto rischio morfologico, non possono essere realizzati nuovi manufatti fino alla messa in sicurezza delle stesse con idonee opere di difesa della costa atte a garantire la stabilizzazione del paraggio. L'esistente legittimato è fatto salvo.
32. La barriera visiva, limitatamente agli impianti fissi, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di metri 1,50 da terra, con l'esclusione degli impianti mobili di cui all'articolo 3, comma 3 e del fronte occupato dalle cabine spogliatoio per un massimo di metri 4,00 (n. 2 file di cabine), non può superare il 25 per cento del fronte concesso per le concessioni con fronte a mare superiore a metri 40 e del 30 per cento per le concessioni con fronte a mare inferiore ai metri 40. L'esistente, legittimato, è fatto salvo.
33. L'altezza massima dei volumi realizzati non può superare i metri 4,50, comprese le eventuali strutture di protezione dei frequentatori (parapetti) di coperture accedibili ed utilizzate a solarium e/o attività ricreative (al netto del distacco di cui al comma 30).
34. Le coperture degli impianti fissi (stabilimento balneare) possono essere utilizzate a solarium o per attività turistiche e ricreative, con l'installazione di impianti mobili di cui all'articolo 3, comma 3, limitatamente alla stagione balneare e/o utilizzate per la installazione di tecnologie per la produzione di energia (energie rinnovabili) quali tetti fotovoltaici. L'altezza massima dei tetti fotovoltaici deve essere contenuta nei limiti previsti dal comma 33.
35. I titolari di strutture ricettive, alberghi, campeggi e villaggi turistici, hanno titolo ad ottenere, in via prioritaria rispetto alle previsioni di nuove concessioni di aree demaniali, laddove richiesto, anche in forma consortile, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture. In tal senso i piani demaniali comunali possono prevedere in sede di primo rilascio, se necessario, aree per concessioni



riservate alle strutture ricettive che ne risultassero prive ubicate nell'ambito del territorio comunale. Le relative concessioni sono intestate e collegate alla struttura ricettiva e non possono essere cedute separatamente né possono essere autorizzati subingressi, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante. Per le realtà turistiche ad altissima densità alberghiera le concessioni possono essere destinate all'ospitalità preminente degli utenti delle strutture ricettive. E' fatta salva la realtà turistica ricompresa da zonizzazione a parco costiero, per ragioni di attrattiva turistica da incentivare.

36. Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, al fine di prevenire azioni di natura vandalica, nel periodo invernale (individuato dall'Ordinanza balneare), possono essere installati sistemi di protezione non impattanti che non impediscono la vista del mare a tutela dei complessi balneari (manufatto principale ed aree circostanti), ad una distanza massima di metri 3 dal manufatto principale (chiosco e verande). Deve comunque essere garantito il libero accesso al mare con percorsi adeguati all'abbattimento delle barriere architettoniche.
37. Nel periodo invernale possono essere installati, altresì, sistemi di protezione non impattanti in aderenza dei portici, verande e piattaforma coperte mediante utilizzazione di rete metallica, grigliati, pannelli rigidi, fissati alle strutture esistenti, in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante. Nel caso di utilizzo di pannelli rigidi gli stessi devono essere colorati in tema dell'ambiente circostante. E' facoltà dei comuni regolamentare nei PUA i predetti sistemi di protezione. Nell'ambito delle concessioni possono essere altresì delimitate con sistemi di protezione a giorno vasche idromassaggio e piscine, ai fini della sicurezza e tutela della pubblica incolumità.
38. Nell'ambito della concessione, possono essere delimitate aree specifiche, non superiori al 5 per cento dell'area concessa, con sistema a giorno non impattante (rete metallica plastificata e/o altro materiale simile con maglia non inferiore a millimetri 100) di altezza non superiore a metri 1,80, per una superficie massima di metri quadrati 150. Le predette aree devono essere individuate lato mare ed a ridosso dei manufatti esistenti (strutture balneari/manufatti privati confinanti con le concessioni) al fine di non compromettere ulteriormente la vista del mare. Le concessioni con profondità inferiore ai metri 30 possono collocare tali aree ai lati dei manufatti esistenti.
39. I sistemi di protezione di cui ai commi 36, 37 e 38 devono essere regolamentati dai comuni nei Piani di utilizzazione degli arenili (PUA) nel rispetto del proprio habitat costiero. Le recinzioni regolarmente autorizzate ed esistenti prima dell'entrata in vigore del PDM (29/07/2004) sono fatte salve con l'obbligo di consentire, per l'intero anno solare, il libero e gratuito accesso alla battigia, nelle ore diurne, ai fini della libera balneazione e dell'uso.



40. Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreativo di tipo balneare, possono essere dotate, a cura dei comuni interessati, dei servizi minimi, anche di tipo igienico e vi devono essere garantiti il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell'arenile.
41. I comuni possono prevedere nei loro piani comunali aree destinate alle colonie marine dei comuni dell'entroterra e ad associazioni nonché a cooperative giovanili che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone diversamente abili.
42. La dotazione dei servizi minimi con volumi e tettoie non può coprire più del 5 per cento dell'area totale destinata a spiaggia libera con una superficie massima di metri quadrati 25 e la superficie coperta da piazzola/piattaforma non può superare il 15 per cento dell'area totale destinata a spiaggia libera con una superficie massima di metri quadrati 150.
43. Le aree destinate a spiaggia libera, compatibilmente con le esigenze di balneazione, possono essere utilizzate per manifestazioni turistico - commerciale di carattere temporaneo con la installazione di impianti mobili durante e fuori la stagione balneare, in deroga a quanto previsto nel comma 42.
44. I trabocchi e caliscendi della costa abruzzese possono essere ristrutturati/recuperati/valorizzati/utilizzati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 13 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese*) e s.m.i., nel rispetto della tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale che non siano in contrasto con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici e paesaggistici degli stessi, come indicato dall'articolo 1 della legge regionale n. 93/1994 (*Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese*).
45. Nell'ambito del territorio costiero è possibile realizzare pontili di passeggiata a mare che possono prevedere aree belvedere, opere d'arte di rilevante valore estetico con sovrastrutture a carattere temporaneo strumentali al godimento turistico, di facilissima rimovibilità, in corrispondenza di piazze o arterie principali cittadine, con l'esclusivo utilizzo di materiali sostenibili, della lunghezza funzionale a consentire di godere del mare quale irripetibile parco naturale, della lunghezza massima della zona riservata alla balneazione. Standard dimensionali/qualitativi ed ubicazione sono demandati alla pianificazione comunale nel rispetto del proprio territorio costiero.



46. Gli impianti di servizio alle concessioni per circoli nautici devono essere realizzati nei limiti dimensionali di cui ai commi 24 e 25.
47. Le aree demaniali marittime destinate ad attività di alaggio e noleggio delle imbarcazioni da diporto possono essere dotate di impianti fissi e mobili. Standard qualitativi e quantitativi sono rimessi alla pianificazione comunale nel rispetto del proprio territorio costiero.
48. Le aree demaniali marittime che hanno perso la diretta connessione con l'uso del mare definite "relittuali e/o residuali", previo procedimento istruttorio, possono essere sclassificate dal demanio marittimo "indisponibile" e inserite tra il patrimonio disponibile dello Stato e/o Regione in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*) e successivi decreti attuativi.
49. Le aree demaniali destinate ad attività ricettive all'aria aperta possono essere dotate di strutture mobili nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale n. 16/2003 (*Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta*).
50. Lo specchio acqueo, entro 300 metri dalla costa, può essere utilizzato, limitatamente al periodo estivo, per attività turistico ricreative complementari alla balneazione (pontili galleggianti prendisole, parchi acquatici, piattaforme galleggianti), esclusivamente dai titolari delle concessioni demaniali marittime e nel rispetto dell'uso prioritario ed esclusivo della libera balneazione.
51. Lo specchio acqueo antistante le concessioni dedicate al deposito e custodia delle imbarcazioni da diporto può essere utilizzato per campi boe funzionalmente connessi con l'attività stessa.
52. Le aree per associazioni onlus per servizi esclusivi a persone diversamente abili e/o persone a basso reddito "incapienti" devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accessibilità per persone diversamente abili.
53. Le aree per animali domestici "bao/miao beach" devono essere attrezzate nel rispetto della l.r. 19/2014 e della Ordinanza balneare.
54. Tutto l'esistente è fatto salvo fatta eccezione di quanto previsto nel comma 2.

Art. 6

Classificazione delle aree

1. Entro il termine inderogabile di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Piano i comuni interessati devono produrre la proposta di classificazione delle aree demaniali marittime di propria competenza, di cui all'articolo 6, comma 1, del D.M. 5.8.1998, n. 398, redatta tenendo conto dei parametri in esso contenuti (Tavole nn. 2-3-7). La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni dei comuni e sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, approva la classificazione delle aree demaniali marittime.



2. Nel caso in cui, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i comuni non dovessero provvedere ad inviare le proposte di classificazione, le relative aree demaniali rimangono classificate di cat. B. (Legge 296/2006 - finanziaria 2007).
3. La classificazione può essere verificata ed aggiornata ogni due anni.
4. Gli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 494/1993, sono a favore dei comuni.

Art. 7

Funzioni dei comuni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente Piano svolte dai comuni, per le aree di propria competenza, in base al principio di sussidiarietà sono:
 - a) rilascio di nuove concessioni (licenze ordinarie e/o atti formali);
 - b) variazione di concessione esistente (licenza suppletiva e/o autorizzazione ex art. 24 R.C.N.);
 - c) rinnovo/proroga della concessione in conformità alle linee di indirizzo del competente Servizio regionale;
 - d) revoca e decadenza della concessione (artt. 47 e 48 C.N. e gravi delitti contro il patrimonio, norme fiscali/tributarie, rapporti e sicurezza del lavoro);
 - e) autorizzazione al subingresso in concessione corrente o in parte delle concessioni con fronte a mare superiore ai metri 60 (frazionamento di concessione vincolato alle superfici copribili con pavimentazioni, volumi e tettoie dell'originaria concessione e con restituzione alla collettività del 30 per cento del fronte della concessione originaria);
 - f) affidamento a terzi della concessione e/o parte delle attività complementari di essa (art. 45 bis C.N.);
 - g) applicazione dei canoni e loro riscossione (legge 494/93; legge 296/96 – Finanziaria 2007 e decreto 19/07/1989 del Ministero della Marina mercantile);
 - h) vigilanza e controllo sull'uso in concessione delle aree demaniali marittime, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli;
 - i) gestione autonoma del ripascimento morbido stagionale secondo i limiti e i criteri fissati dall'articolo 12, comma 9;
 - l) concessioni/autorizzazioni (periodo estivo) per attività turistiche ricreative nello specchio acqueo destinato alla balneazione antistante il proprio territorio nel rispetto dell'Ordinanza balneare;
 - m) affidamento delle spiagge libere di zone di pregio naturalistico (SIC – Biotopi – foce dei fiumi – zone di dimora di fauna e flora protetta) ad associazioni ambientaliste per la cura, conservazione, valorizzazione delle specificità



flora/faunistiche nonché per l'eventuale organizzazione di visite guidate, corsi di educazione e formazione al rispetto dell'ambiente ed al ripristino delle peculiarità territoriali;

- n) dotazione minima nell'ambito del proprio territorio di area attrezzata per cani e gatti nel rispetto della l.r. 19/2014 e della ordinanza balneare.
2. I comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente Piano, le direttive e gli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione.
3. I comuni nei piani demaniali comunali devono disciplinare, in via prioritaria:
- a) la tutela e la conservazione dei tratti di spiaggia di pregio naturale (zone dunali, foce dei fiumi) e/o di dimora delle specie di animali selvatiche protette segnalate da associazioni ambientaliste seppur non classificate come tali da strumenti urbanistici specifici (parchi, aree SIC, riserve naturali), mediante piani di settore specifici "ad hoc" da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente piano;
 - b) la qualità architettonica dei manufatti prescrivendo tipologie predefinite, colori, materiali e il loro inserimento paesaggistico ambientale, condizionato all'utilizzo di sistemi costruttivi in bioarchitettura e materiali eco-compatibili a basso impatto ambientale compatibili con l'ambiente circostante;
 - c) il sistema delle urbanizzazioni primarie con particolare attenzione alla raccolta e allo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti;
 - d) sistemi di autosufficienza energetica ed idrica sostenibili;
 - e) segnalazione delle aree di nidificazione e delle aree con presenza della vegetazione psammofila ai fini dello loro corretta fruizione;
 - f) aree per associazioni onlus per servizio esclusivo a persone diversamente abili e/o incapienti;
 - g) aree attrezzate per cani e gatti "bao/miao beach".
4. Il Servizio politiche turistiche e demanio marittimo del Dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo per finalità turistico ricreative esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dai comuni e, in caso di accertato inadempimento da parte di uno o più comuni, provvede alla nomina di commissari ad acta nei comuni inadempienti nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo i comuni inviano alla Regione, Servizio politiche turistiche e demanio marittimo, una relazione sull'esercizio delle funzioni svolte nel corso dell'anno corredata dell'elenco aggiornato delle concessioni, comprensivo dei relativi dati dimensionali. Tale documentazione deve essere trasmessa anche su supporto informatico, con le modalità che sono indicate dall'Ufficio demanio marittimo.



6. I comuni sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, dati e informazioni inerenti le funzioni da loro svolte ed a richiedere al competente Servizio regionale il parere di conformità al presente piano per interventi a carico del pubblico demanio marittimo.
7. Le procedure di formazione approvazione dei piani demaniali comunali sono definite dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 18/1983, nel testo vigente.
8. Alla conferenza dei servizi prevista dai precitati articoli 20 e 21 della l.r. 18/1983, nel testo vigente, devono essere convocati i Servizi regionali politiche turistiche e demanio marittimo e opere marittime e qualità delle acque marine, il Servizio BB.AA., l'Autorità marittima locale ed eventuali altri enti interessati.
9. Entro un anno dall'approvazione del presente Piano, i comuni devono approvare i piani demaniali comunali o, per i comuni che sono già dotati del piano spiaggia comunale, adeguarli alle disposizioni contenute nel presente Piano. Il termine di cui sopra si intende perentorio.
10. Ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., nelle more degli adempimenti di cui alle previsioni del comma 9, art. 7 recante "Funzioni dei comuni", è consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività svolte da Associazioni e/o circoli aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione superficiale non superiore al 10% di detta concessione. E' consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti in legno da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione, con una superficie massima di mq 20.
11. Le funzioni amministrative, di cui al presente articolo, sono effettivamente svolte da ciascun comune costiero.
12. I comuni si avvalgono della consulenza e del materiale di base del "Servizio opere marittime e qualità delle acque marine" per quanto riguarda:
 - a) le dinamiche morfologiche e sedimentologiche;
 - b) difesa/ ripascimento degli arenili;
 - c) monitoraggio delle acque marine ai fini della balneazione;
 - d) pareri per le opere che eventualmente interferiscono con l'idrodinamica costiera.A tale scopo viene istituito, presso l'Ufficio Demanio marittimo, il Sistema Informativo del Demanio Marittimo con finalità turistico ricreative.
13. Gli introiti derivanti dall'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, per il 95 per cento sono rimessi ai comuni costieri e il restante 5 per cento sono utilizzati dal Dipartimento competente regionale.



Art. 8

Rilascio delle concessioni

1. Le concessioni demaniali hanno la durata prevista dalle vigenti disposizioni normative, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del Codice della navigazione.
2. Le concessioni vengono rilasciate, rinnovate dai comuni in osservanza delle linee guida che vengono emanate al riguardo dal Servizio politiche turistiche e demanio marittimo in ottemperanza delle norme di riferimento vigenti.
3. I comuni devono accertare con cadenza semestrale la permanenza della facoltà dei concessionari di contrarre con la pubblica amministrazione "intuitu personae".
4. Per il rilascio delle nuove concessioni demaniali è prevista la seguente procedura:
 - a) il comune, sentite le organizzazioni di categoria e delle strutture ricettive, individua nel Piano comunale demaniale le aree disponibili e assegnabili in concessione;
 - b) a seguito dell'avvenuta approvazione del Piano demaniale marittimo di livello comunale il comune, a mezzo di bando pubblico e con ampia diffusione attraverso manifesti murali e la pubblicazione sulle pagine regionali dei giornali, invita i soggetti interessati a presentare domanda;
 - c) il bando pubblico deve essere redatto da parte del comune, in conformità del bando-tipo predisposto dal Servizio competente entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente piano;
 - d) le modalità per l'espletamento della procedura di aggiudicazione, sono contenute nel bando tipo di cui alla lettera c).
 - e) il comune può riconoscere un punteggio maggiore per le competenze acquisite dall'offerente nell'esercizio di attività turistico ricreative in area demaniale marittima relativa a quelle per le quali viene affidata la concessione.
5. Nel caso di rilascio di nuove concessioni o ampliamento di quelle esistenti, l'ente concedente ne informa la Regione e la Capitaneria di porto di Pescara e Ortona per assicurare lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza.

Art. 9

Ampliamento del demanio marittimo

1. Nel caso in cui, a seguito di nuove delimitazioni disposte dal Capo del Compartimento marittimo, si registri un ampliamento del demanio marittimo con l'inclusione di aree retrostanti e precedentemente appartenenti a privati, i comuni interessati devono provvedere, entro centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di nuova delimitazione, ad adeguare i propri piani demaniali comunali includendo tali nuove aree ed assegnando alle stesse la destinazione che si ritiene più compatibile



prevedendo l'eventuale assegnazione delle stesse in concessione, anche in caso di insistenza, sulle stesse aree, di manufatti o immobili in genere.

2. Per le aree private classificate demaniali sulle quali insistono manufatti edificati dai precedenti proprietari, ovvero siano in corso lavori di edificazione per le quali gli interessati abbiano già ottenuto tutti i permessi, nulla osta e concessioni (Beni ambientali, concessione edilizia comunale, autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav.) si deve procedere all'inserimento nei piani demaniali comunali avendo cura di indicare e descrivere dettagliatamente le opere autorizzate ed i legittimi proprietari.
3. Ai legittimi proprietari è riconosciuto il diritto alla regolarizzazione delle proprie opere e le aree adiacenti mediante rapporto concessorio ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività ivi contemplate.
4. Alla scadenza il titolo può essere rinnovato con le modalità di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.

Art. 10

Consegne ad altre amministrazioni dello Stato

1. Le consegne di aree demaniali ad altre amministrazioni dello Stato per fini istituzionali, ai sensi dell'articolo 34 del vigente Codice della navigazione, sono autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria svolta dalla Capitaneria di porto competente.
2. Nel corso dell'istruttoria l'Autorità marittima deve acquisire anche il parere dell'Ufficio Demanio marittimo della Regione Abruzzo e del comune interessato, anche al fine di evitare sovrapposizioni di concessioni, di autorizzazioni o di consegne.
3. Per l'utilizzo di aree demaniali da parte dei comuni per finalità pubbliche e con assenza di lucro, si applica il canone con le riduzioni previste dalle norme di riferimento.
4. Per le aree destinate a strade, lungomare, piazze ed altre aree a destinazione di pubblica utilità, l'amministrazione comunale ha la facoltà di richiederne alla Capitaneria di porto competente l'acquisto previa sclassifica dell'area interessata.

Art. 11

Aree dichiarate di interesse nazionale

1. Il presente Piano demaniale marittimo regionale e i piani comunali non si applicano alle aree portuali e di rispetto portuale dichiarate di competenza gestionale della Regione Abruzzo ed alle aree portuali di interesse nazionale ed incluse negli elenchi di cui al DPCM 21.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali il conferimento della delega di cui all'articolo 59 DPR 616/1977 non opera.



Art. 12

Prescrizioni per la gestione e l'uso del demanio marittimo

1. La concessione di beni demaniali marittimi e la realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo devono comunque garantire l'accesso al mare da parte dei cittadini nell'arco dell'intero anno.
2. I comuni effettuano le necessarie verifiche per individuare le misure atte ad assicurare il rispetto di detta accessibilità al mare.
3. Non sono ammissibili nuove concessioni per l'uso esclusivo del demanio marittimo da parte di privati.
4. E' vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso che abbiano finalità diverse da quelle di difesa della costa. Ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 12 del Codice della navigazione, tutti gli interessati alla realizzazione di manufatti sull'area demaniale devono produrre una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli.
5. Nel caso di manufatti che possono modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, deve essere fornito uno specifico studio di valutazione dell'influenza delle opere da realizzare sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare devono essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area nociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. Quando si tratta di opere di notevole entità è necessario effettuare una verifica idraulica del tratto nocivo terminale.
6. Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali marittime e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi alle attività che hanno un reale beneficio o la rigorosa necessità di essere esercitate in zone collegate al mare, come il caso di cantieri navali, o dentro il mare stesso per attività di acquacoltura.
7. Sono comunque vietati, sia sul litorale che in mare, interventi che per dimensione dei manufatti o per caratteristica dei cicli produttivi producono rilevanti impatti ambientali sotto il profilo paesistico ed ambientale.
8. Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione di ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri indicati nel Piano coste regionale.
9. Per interventi stagionali di ripascimento, volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, si intendono gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 50 metri cubi per metro lineare.



10. Le opere marittime, quali pennelli, mantellate di dighe, scogliere aderenti a protezione di infrastrutture e simili e/o aree demaniali, con il preliminare assenso del competente Servizio delle opere marittime e qualità delle acque marine, possono essere utilizzati per altri scopi turistico ricreativi purché adeguati alle norme di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'impiego di materiali naturali.
11. L'aumento della superficie in concessione per fenomeni naturali e/o artificiali (incremento della profondità dell'arenile) è regolamentato dall'articolo 5, comma 14. L'utilizzazione ai fini economici della superficie in incremento è condizionata alla regolarizzazione amministrativa/contabile di cui al richiamato articolo 5, comma 14. L'utilizzazione indebita configura il reato di abusiva occupazione di cui agli articoli 54 e 1161 del Codice della navigazione.
12. I comuni rilasciano, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento, concessioni (eventi superiori a giorni trenta) o autorizzazioni (eventi inferiori a giorni trenta) temporanee, su apposita e motivata istanza degli interessati, per commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative.
13. La piantumazione di piante ed arbusti, la cui altezza non ostruisca la vista del mare, può essere effettuata nel rispetto delle specie autoctone e compatibili con l'ambiente marino con particolare attenzione per l'impatto paesaggistico ed a condizione che vengano posizionate nella fascia destinata a servizi individuata nell'articolo 5, comma 16.
14. La installazione di impianti mobili e strutture accessorie di cui all'articolo 3, comma 3, e nel rispetto dell'articolo 7, comma 3, lett. b), senza alcun vincolo permanente al suolo e limitatamente al periodo della stagione balneare, in deroga ai parametri di cui all'articolo 5, può essere effettuata previa SCIA al comune competente. Tipologia – standard qualitativi e quantitativi devono essere regolamentati con specifica normativa nei piani di utilizzazione degli arenili comunali.
15. Le terrazze coperte da tettoie possono essere dotate di sistemi di protezione provvisori, costituiti da tende a pacchetti o a rullo con materiale trasparente che non impediscono la vista del mare da utilizzare in condizioni meteorologiche avverse.
16. Per tutte le nuove concessioni in mare ovvero per tutte le autorizzazioni anche a carattere temporaneo (spettacoli pirotecnici, manifestazioni sportive o folkloristiche, ecc.), che, in ipotesi, coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, deve essere richiesta all'Ufficio circondariale marittimo competente per giurisdizione l'emanazione della necessaria ordinanza di polizia marittima/demaniale.
17. La realizzazione di una postazione di pronto intervento con personale e dotazioni mediche specifiche, in struttura prefabbricata della superficie massima di metri quadrati 10, dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di n. 1 bagno e passerelle d'accesso al mare per persone diversamente abili, in deroga ai parametri



riportati nell'articolo 5, commi 24 e 25, può essere autorizzata con procedimento istruttorio ordinario.

Art. 13

Disposizioni varie

1. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURA cessa l'efficacia del Piano demaniale marittimo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2004, n. 141/1, fatte salve le tavole nn. 2, 4, 5 e 6 allegate alla predetta deliberazione n. 141/1 (adozione definitiva del Piano demaniale marittimo) che sono confermate.
2. La Tavola n. 3 allegata alla deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2004, n. 141/1 (Adozione definitiva del Piano Demaniale Marittimo) è sostituita dal documento tecnico Tavola 3 "Analisi delle attività e delle strutture del territorio" allegata al presente documento.
3. La tavola 7 allegata alla deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2004, n. 141/1 (adozione definitiva del Piano Demaniale Marittimo) è sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale che viene emessa annualmente in merito alla balneazione delle acque della costa abruzzese, in applicazione del decreto ministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".
4. L'atto di indirizzo applicativo per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo per finalità turistico ricreative, approvato con delibera di Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 893, è confermato.
5. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento inerenti l'approvazione di Piani di utilizzazione degli arenili a livello comunale sono conclusi ai sensi del previgente Piano demaniale marittimo (PDM) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2004, n. 141/1.

